

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### Camera Degli Avvocati Tributaristi della Provincia di Piacenza

#### Art. 1 – Denominazione e sede.

È costituita l'associazione denominata "Camera degli Avvocati Tributaristi della Provincia di Piacenza" (di seguito "Camera").

La Camera ha sede presso lo studio del Segretario di volta in volta nominato.

#### Art. 2 – Oggetto e finalità.

La Camera non ha scopo di lucro e ha ad oggetto lo studio, l'approfondimento e l'attuazione delle leggi sostanziali e processuali nel settore tributario in ogni sua manifestazione, secondo i principi della Costituzione Italiana e dell'Unione Europea.

Essa promuove ogni iniziativa per l'attuazione dei suoi scopi nell'interesse degli esercenti la professione di avvocato nel campo tributario.

La Camera persegue, altresì, le seguenti finalità:

- 1) La piena tutela della dignità dell'attività difensiva e di assistenza, in particolare nei confronti della Pubblica Amministrazione, degli enti impositivi e degli organi giurisdizionali, nonché dei loro delegati ed ausiliari;
- 2) La piena ed effettiva attuazione del diritto di difesa del contribuente in tutte le sue manifestazioni, e dei principi dello Statuto dei diritti del Contribuente;
- 3) L'elaborazione, lo studio e le proposte di legislazione e disciplina dei tributi;
- 4) La formazione, l'aggiornamento e lo sviluppo professionale degli iscritti, mirando alla valorizzazione della figura dell'Avvocato Tributarista e della sua specifica professionalità dinanzi agli organi giurisdizionali;
- 5) Iniziative di studio, editoriali, di ricerca e di dibattito sulle problematiche di carattere tributario attraverso l'organizzazione di convegni, corsi, seminari, tavole rotonde, pubblicazioni, curando segnatamente la diffusione di sentenze e la segnalazione al comune dibattito delle decisioni maggiormente degne di nota;

- 6) L'istituzione e gestione di corsi di formazione nel settore tributario;
- 7) Il dialogo sulle principali problematiche dell'ordinamento tributario con gli Ordini e Collegi operanti nel settore nonché con le altre Organizzazioni e Camere forensi;
- 8) Rappresentare la categoria degli avvocati nei rapporti con gli organi giurisdizionali della giustizia civile, penale, amministrativa e tributaria, per le questioni legate all'amministrazione delle controversie in ambito di diritto tributario, per questioni di rilievo generale;
- 9) Rappresentare la categoria degli avvocati nei rapporti con gli enti pubblici di carattere tributario (a titolo esemplificativo, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e gli altri enti di riscossione esattoriale, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Agenzia del Territorio, i Comuni della Provincia di Piacenza ed in genere ogni altro ente coinvolto nel diritto tributario), per le questioni organizzative e di carattere generale;
- 10) Lo svolgimento di ogni altra attività ritenuta utile al raggiungimento dei fini istituzionali della Camera;

La Camera verrà associata alla Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi; in ogni caso, può, su decisione dell'assemblea, aderire ad associazioni giuridiche e forensi nazionali ed internazionali.


#### **Art. 3 – Durata.**

La Camera ha durata indeterminata, ma può sciogliersi in ogni momento per volontà degli associati o per altre ragioni stabilite dal presente Statuto o dalla legge.

L'esercizio finanziario ha durata annuale coincidente con l'anno solare. Il primo esercizio finanziario si chiuderà al 31 dicembre 2020.

#### **Art. 4 – Autonomia.**

La Camera ha carattere apolitico, apartitico ed opera in piena autonomia ed indipendenza.



#### **Art. 5 – Associati.**

Possono aderire alla Camera, in qualità di associati, tutti gli iscritti agli Ordini degli Avvocati del circondario del Tribunale di Piacenza (ovvero di altri fori che non abbiano una propria Camera Tributaria, ovvero anche Avvocati di altro foro che esercitino l'attività in maniera stabile nel circondario del Tribunale di Piacenza) che esercitino l'attività prevalentemente nel settore tributario o abbiano dimostrato interesse scientifico per la materia, in ogni sua promanazione e settore specifico, ovvero che diano un contributo importante al conseguimento delle finalità perseguite dalla Camera.

Il Consiglio Direttivo può riservarsi la verifica dei requisiti sopra richiesti.

Ogni associato può presentare alla Camera un esposto su fatti e circostanze che ledano gravemente il diritto alla difesa nonché il prestigio e la dignità della professione forense.

Il consiglio direttivo dovrà esaminare l'esposto, pronunciarsi su di esso ed assumere tutte le iniziative ritenute opportune, nessuna esclusa.

#### **Art. 6 – Fondo Camerale**

Il Fondo Camerale è costituito:

- Dalle quote associative determinate ogni anno dal Consiglio Direttivo e dai beni con esse acquistate;
- Dai beni, contributi e provvidenze da chiunque versati o conferiti alla Camera;
- Dagli eventuali utili o avanzi di gestione.


La quota o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile.


È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

In caso di scioglimento, il fondo sarà devoluto, secondo delibera assembleare, in favore di enti o associazioni che perseguano scopi analoghi a quelli della Camera, ovvero investiti in attività idonee al raggiungimento dell'oggetto sociale.

#### **Art. 7 – Organi.**

Sono organi della Camera:





1. Assemblea degli associati;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. Il Segretario;
5. Il Tesoriere.

Nessuna delle relative cariche è retribuita.

#### Art. 8 – Assemblea

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento dei contributi e si riunisce presso la sede della Camera o in altro luogo della Provincia.

L'assemblea degli iscritti è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, e in ogni caso, ogni qual volta lo ritenga opportuno; è convocata inoltre, quando almeno cinque iscritti ne facciano richiesta formulando l'ordine del giorno.

L'assemblea è convocata con l'ordine del giorno mediante avviso individuale, da spedire per via elettronica o telematica almeno dieci giorni prima, salvi i casi di eccezionale urgenza nei quali il termine può essere abbreviato fino a 48 ore.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

L'associato può farsi rappresentare per delega, ma ogni associato non può riceverne più di due.

L'assemblea ordinaria delibera:

- a) La nomina del Presidente della Camera e del vice Presidente;
- b) L'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale;
- c) La nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- d) Su ogni altro argomento non espressamente riservato all'Assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) La modifica dell'atto costitutivo;

FU

dr

GB

4

FZ



b) Lo scioglimento della Camera e la destinazione dell'eventuale fondo di cui all'art. 6.

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti associati che rappresentino almeno il 50% degli iscritti. Non raggiungendo il numero di presenti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione.

Nella seconda convocazione, che può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima, l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati, salvo che si tratti di assemblea straordinaria, per la validità della quale è richiesta la presenza di almeno un terzo di tutti gli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente, o in assenza di entrambi dall'associato più anziano di età e all'inizio di ogni riunione, elegge tra gli associati presenti un segretario d'assemblea. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea.

I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora nominati.




#### **Art. 9 – Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio direttivo è composto da tre membri (compreso il presidente ed il vice presidente) eletti a scrutinio segreto dall'assemblea ordinaria e durano in carica tre anni. Ciascuno degli iscritti potrà candidarsi a componente del Consiglio direttivo. In sede di votazione non può essere espresso un numero di preferenze superiore a tre.

Il consiglio direttivo elegge al suo interno il tesoriere ed il segretario della camera; le nomine di segretario e tesoriere possono essere conferite anche allo stesso associato.

Il consiglio direttivo in particolare:

1. Convoca le assemblee;



2. Attua le deliberazioni dell'assemblea;
3. Esercita ogni altra attività e promuove ogni iniziativa secondo i fini della Camera;
4. Delibera sulle domande di ammissione alla Camera e sulle esclusioni per il sopravvenuto venir meno delle condizioni di ammissioni alla Camera;
5. Amministra il patrimonio camerale e redige il rendiconto economico finanziario annuale;
6. Determina la quota associativa annua;
7. Controlla l'amministrazione della Camera, accerta la regolare tenuta della contabilità e redige la relazione ai bilanci preventivi e consuntivi da presentare all'assemblea;
8. Decide le sanzioni da comminare agli associati per comportamenti contrari allo statuto sociale e ai fini che la Camera si propone di attuare.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I consiglieri che senza giustificato motivo non presenziano alle riunioni del consiglio per tre volte consecutive, decadono di diritto dalla carica.

Le sedute del consiglio sono indette almeno una volta ogni sei mesi dal Presidente, su sua decisione, o su richiesta di almeno due membri del consiglio stesso, con comunicazione scritta a tutti i componenti, fatta anche con mezzi elettronici o telematici da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio direttivo può deliberare senza formalità di convocazione qualora sia integralmente formato e costituito.

Le sedute si terranno presso la sede della Camera o altrove e saranno aperte a tutti gli associati.

In caso di decadenza, dimissioni, morte o altro impedimento all'esercizio della carica di uno o più componenti, il consiglio direttivo può provvedere alla relativa sostituzione



mediante cooptazione, salvo ratifica dell'assemblea degli associati nella prima riunione successiva.

In caso di dimissioni o decadenza contemporanea dell'intero consiglio direttivo o di almeno tre componenti dello stesso, il Presidente, o chi ne fa le veci, indice immediatamente l'assemblea per procedere all'elezione del nuovo consiglio direttivo, limitandosi, nel frattempo, alla ordinaria amministrazione.

#### **Art. 10 – Presidente e vice presidente.**

Il Presidente della Camera è eletto dall'assemblea ordinaria e dura in carica tre anni ed è rieleggibile solo per una volta, rappresenta legalmente la Camera, ha potere di firma per essa, presiede e convoca il consiglio direttivo, curandone l'attuazione delle deliberazioni e nomina tra i componenti del consiglio direttivo il segretario della riunione del consiglio, che coadiuva il Presidente o il vice presidente nell'esercizio delle loro funzioni, redige i verbali di riunione del consiglio, curandone la tenuta in apposito registro. Nei casi di particolare urgenza il Presidente, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, può decidere autonomamente, salvo ratifica del consiglio direttivo.

Il Vice Presidente o, in mancanza, il consigliere più anziano per età svolge funzioni del presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.


#### **Art. 11 – Tesoriere**

Il Tesoriere della Camera viene nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno e tiene i registri sociali, provvede agli incassi, esegue i pagamenti relativi alla ordinaria amministrazione nonché quelli deliberati, redige e sottoscrive il rendiconto e tiene la cassa dell'associazione.

Il tesoriere predispone inoltre i bilanci preventivi e consuntivi da presentare all'assemblea.

#### **Art. 12 – Perdita della qualità di associato.**

La qualità di associato si perde per morte, recesso, radiazione o esclusione per il sopravvenuto venir meno delle condizioni di ammissione alla Camera.





L'associato può recedere in ogni momento dalla Camera, dandone comunicazione al Consiglio direttivo con raccomandata e l'efficacia del recesso decorrerà dal momento in cui la comunicazione perverrà al destinatario.

La radiazione o l'esclusione dell'associato è deliberata insindacabilmente dal consiglio direttivo, per gravi motivi ovvero per il perdurante mancato pagamento dei contributi dovuti nonostante l'inutile decorso di un mese dal ricevimento a mezzo lettera raccomandata dal secondo sollecito del Tesoriere. In ogni caso detto provvedimento sarà assunto dopo aver contestato all'interessato l'addebito.

In caso di perdita della qualità di iscritto, nulla è dovuto all'associato o ai suoi eredi per le quote versate.

#### **Art. 13 – Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto sono applicabili le norme del codice civile e le altre norme di legge.

Piacenza, lì 18/11/2020


Avv. Giovanni Broccolini




Avv. Francesco Tumminello



Avv. Luca Gatti



Avv. Alberico Nicelli



Avv. Federica Vola



Avv. Giuseppe De Falco

